

1. MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA DI CULTO E MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLA “COMMISSIONE PER L’EDILIZIA DI CULTO” IN “COMITATO PER L’EDILIZIA DI CULTO”

La vigente disciplina per il finanziamento della CEI a favore dell’edilizia di culto è stata approvata dalla XXXII Assemblea Generale della CEI nel 1990 e, successivamente, è stata modificata e integrata negli anni 1993, 1995, 1996 e 2000 (cf Notiziario CEI 1990, 8/216-219; 1993, 5/146-147; 1995, 7/248-252; 1996, 3/90-91; 2000, 5/145-150).

Gli attuali emendamenti, oltre a modificare la denominazione della “Commissione” in “Comitato per l’edilizia di culto” (in conformità allo statuto della Conferenza), sono mirati a dare maggiore unitarietà e organicità al testo, integrandolo con il rinvio formale a taluni regolamenti speciali e apportando alcuni ritocchi di carattere formale, e a codificare la prassi finora seguita riguardante talune linee favorevoli di intervento.

Si riporta di seguito il testo della determinazione approvata con 153 placet su 174 votanti dalla 51^a Assemblea Generale svoltasi a Roma dal 19 al 23 maggio 2003. Per utilità di lettura si trascrive il testo integrale delle Disposizioni, evidenziando in corsivo gli emendamenti ai vari articoli.

DETERMINAZIONE

LA 51^a ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

- VISTE le *Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto*, nel testo attualmente vigente, approvate ai sensi della delibera CEI n. 57;
- UDITA la relazione illustrativa delle modifiche proposte a seguito degli anni di attuazione delle medesime *Disposizioni*;
- VISTI i §§ 2 e 5 della delibera CEI n. 57,

a p p r o v a
la seguente determinazione

Le Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l'edilizia di culto sono approvate nel testo presentato all'Assemblea.

Testo delle *Disposizioni*

Art. 1

Destinazione dei contributi

§ 1. I contributi per il finanziamento dell'edilizia di culto sono erogati dalla CEI agli Ordinari diocesani di regola per la realizzazione di nuove strutture di servizio religioso (chiese parrocchiali e sussidiarie, *comprese le nuove opere d'arte*, case canoniche, locali di ministero pastorale e strutture assimilabili). Sono configurabili come nuove strutture anche le seguenti opere:

- a) i completamenti di lavori iniziati con fondi propri o con finanziamenti *previsti da* leggi statali o regionali, specialmente se promessi e successivamente revocati in tutto o in parte;
- b) gli ampliamenti che comportino un adeguamento delle superfici non oltre i limiti parametrici di cui all'art. 5.

§ 2. Possono essere concessi contributi integrativi qualora in corso d'opera si verificassero imprevisti o necessità di varianti al progetto approvato o al piano finanziario per la mancata somministrazione di finanziamenti da parte di *enti o di* privati.

§ 3. Con riferimento ai fabbricati di cui al § 1, possono, inoltre, essere concessi contributi straordinari nei seguenti casi:

- a) quando sia documentata l'impossibilità di acquisizione dell'area per le vie ordinarie;
- b) quando si renda necessario procedere ad opere di trasformazione sistematica dell'edificio, che comportino la modifica del numero dei vani per la sua riqualificazione e il suo adattamento alle esigenze ambientali;
- c) quando si richiedano lavori di consolidamento statico o antisismico o di adeguamento a norma degli impianti tecnologici *e/o delle strutture*.

§ 4. *Interventi speciali, disciplinati da proprio regolamento, possono essere disposti allo scopo di incentivare:*

- a) *la costruzione di case canoniche nel Mezzogiorno d'Italia;*
- b) *la qualificazione dell'edilizia di culto, promuovendo il bando di concorsi per la progettazione delle strutture di cui al § 1 sia a livello nazionale, nelle tre zone geografiche Nord, Centro, Sud (progetti – pilota), sia a livello diocesano.*

§ 5. Tutti i contributi vengono concessi su progetti complessivi o di lotti funzionali. Con l'espressione "lotto funzionale" s'intende una delle cinque parti funzionali del complesso costruendo: chiesa, opere d'arte, canonica, aule, salone.

Art. 2

Servizio Nazionale per l'edilizia di culto

Le istanze di contributo presentate dalle diocesi sono istruite dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, *secondo quanto stabilito nel regolamento applicativo.*

Art. 3

Comitato per l'edilizia di culto

§ 1. L'esame delle istanze e la valutazione complessiva delle opere per le quali si chiede il contributo sono demandati *al Comitato per l'edilizia di culto.*

§ 2. *Esso è composto di sette membri, e precisamente:*

- *un Vescovo, Presidente, eletto dal Consiglio Episcopale Permanente;*
 - *il Responsabile del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto;*
 - *il Direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale;*
 - *altri tre componenti, uno per ciascuna area geografica (Nord, Centro, Sud), nominati dalla Presidenza della CEI;*
 - *uno dei collaboratori del Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, nominato dalla Presidenza della CEI, con funzioni di segretario.*
- Il Comitato dura in carica cinque anni.*

§ 3. Spetta al Comitato:

- a) *esaminare i progetti presentati e valutarli alla luce degli orientamenti dei competenti organi ecclesiastici e della disciplina contenuta nel regolamento applicativo, tenuti presenti i rilievi sollevati dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto in fase istruttoria sulla base della documentazione agli atti e dei contatti preliminari con i richiedenti;*
- b) *concedere il nulla osta, concluso positivamente l'esame di prima istanza, all'elaborazione dei progetti esecutivi e relativi computi metrici-estimativi, approvare, rinviare con osservazioni o respingere le istanze;*
- c) *proporre l'ammontare del contributo;*
- d) *a richiesta della Presidenza della CEI, esprimere parere su eventuali problemi emersi e sulla concessione di deroghe alla normativa contenuta nel regolamento applicativo nei casi consentiti dal successivo art. 9.*

Art. 4

Natura e forme dei contributi

I contributi di cui alle presenti disposizioni si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane debbono affrontare per l'*edilizia di culto*.

Essi possono essere concessi, a richiesta, alle condizioni previste dalle presenti *disposizioni*:

- a) per le opere di cui all'art. 1, § 1, come concorso nella spesa, fino a un massimo del 75% del costo preventivato comprovato dalla documentazione allegata all'istanza nei limiti dei parametri di cui all'art. 5;
- b) per le opere di cui all'art. 1, § 3, lettere b) e c), come concorso *nella spesa* fino ad un massimo del 50% del costo preventivato nei limiti dei parametri di cui all'art. 5;
- c) *per le opere di cui all'art. 1, § 4, lett. a), come concorso nella spesa, con modalità e aliquote percentuali più elevate, determinate dal regolamento del Fondo Speciale Case Canoniche del Sud d'Italia;*
- d) *per le opere di cui all'art. 1, § 4, lett. b), a integrazione del concorso nella spesa di cui alla lett. a) del presente articolo, sono posti a carico della CEI:*
 1. *l'intero costo delle spese concorsuali dei progetti – pilota e un contributo per la realizzazione delle opere artistiche nelle chiese dei progetti vincitori fino a un massimo del 30% del costo parametrico del solo edificio di culto;*

2. *un contributo di € 5.000,00, aggiornabile dalla Presidenza della CEI, per la promozione dei concorsi a livello diocesano;*
- e) *per le opere di cui all'art. 1, § 1, in luogo del 75% del costo previsto, può essere concesso un contributo pari all'intera spesa ammessa a finanziamento in sede di approvazione del progetto, da erogarsi in 10 rate costanti del 10% della spesa stessa, con scadenze da determinarsi nel regolamento applicativo di cui all'art. 7 delle presenti Disposizioni.*

Le diocesi destinatarie dei contributi devono validamente garantire, nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, la copertura della differenza tra il contributo della CEI ed il costo complessivo dell'opera e, in ogni caso, l'esecuzione delle opere entro un triennio dall'inizio dei lavori.

I contributi della CEI hanno natura "forfetaria". I rapporti con le imprese, con i progettisti, con gli artisti, con i tecnici, con gli istituti bancari sono di spettanza della diocesi, la quale assume in ogni fase la figura di soggetto responsabile di ogni operazione per sé e per conto dell'ente beneficiario.

Art. 5

Parametri indicativi delle opere di edilizia di culto

Per facilitare l'accertamento della congruità dei costi e delle superfici delle progettazioni i dati progettuali sono confrontati con parametri indicativi annualmente redatti dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto e approvati dal Consiglio Episcopale Permanente.

Le opere che esorbitano dai limiti parametrali sopra indicati possono essere ammesse a contributo soltanto nella quota rientrante in tali limiti, garantendo l'Ordinario diocesano la copertura della differenza.

Art. 6

Condizioni previe per accedere ai contributi

§ 1. L'ammissione a contributo è concessa solo a condizione:

- a) che l'ente o gli enti *destinatari* o beneficiari del contributo siano titolari del diritto di proprietà o di superficie dell'area, urbanisticamente qualificata, sulla quale dovrà sorgere l'opera, conseguito per atto pubblico;

- b) che il progetto sia stato approvato *dal Comitato per l'edilizia di culto*;
- c) che la dichiarazione relativa al numero degli abitanti insediati o previsti della parrocchia sia accompagnata dal visto di conformità del Comune competente;
- d) se si tratta di edifici di culto, che il relativo progetto sia redatto in conformità alle indicazioni delle competenti autorità ecclesiastiche.

§ 2. I contributi integrativi e quelli straordinari sono concessi solo a condizione:

- a) che sia riconosciuta la buona fede dell'istante;
- b) che le varianti al progetto siano determinate da necessità e siano preventivamente approvate *dal Comitato per l'edilizia di culto*.

§ 3. Il contributo per l'acquisto dell'area è concesso solo a condizione:

- a) che l'area sia urbanisticamente idonea;
- b) che sia stipulato almeno il preliminare di compravendita, regolarmente registrato;
- c) che il progetto dell'opera da edificare di cui trattasi sia stato approvato *dal Comitato per l'edilizia di culto e non superi i limiti parametrici*.

Art. 7

Regolamento applicativo

L'individuazione delle strutture assimilabili alle chiese parrocchiali, alle case canoniche e alle opere di ministero pastorale, ulteriori condizioni per accedere ai contributi e le modalità applicative delle presenti disposizioni sono stabilite *da appositi regolamenti, approvati* dalla Presidenza della CEI.

Art. 8

Delegati regionali per l'edilizia di culto

Ai fini della promozione dell'edilizia di culto nei suoi diversi aspetti e *della corretta* applicazione delle presenti disposizioni nelle diocesi italiane, le Conferenze Episcopali Regionali nominano un delegato regionale per l'edilizia di culto.

I delegati durano in carica cinque anni e hanno i seguenti compiti:

- a) seguire l'iter formativo dei disegni di legge regionali in materia di edilizia di culto, con particolare riguardo all'applicazione di quanto previsto dall'art. 53 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e informare tempestivamente la Conferenza Episcopale Regionale e il Servizio Nazionale per l'edilizia di culto;
- b) promuovere a livello diocesano, in accordo con la Conferenza Episcopale Regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, i vari aspetti dell'edilizia di culto (liturgico, *architettonico*, artistico, economico-finanziario, tecnico, amministrativo);
- c) offrire orientamenti *al Comitato per l'edilizia di culto* per la formulazione e la gestione del programma annuale;
- d) garantire la corrispondenza delle opere costruende con i contributi della C.E.I. ai progetti approvati;
- e) certificare lo stato delle opere ammesse a contributo in tutte le fasi di esecuzione.

Art. 9

Interpretazione delle disposizioni

In caso di dubbio, l'interpretazione delle presenti disposizioni spetta alla Presidenza della CEI, udito il parere del Consiglio per gli Affari Giuridici.

Art. 10

Deroghe

Deroghe alle presenti disposizioni *possono* essere concesse dalla Presidenza della CEI solo in caso di eventi calamitosi, udito il parere *del Comitato per l'edilizia di culto*.